

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA PER IL GIORNO 25 GIUGNO 2007, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2007, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998

Proposta di modifica degli artt. 11, 16, 17, 19, 24, 25 e 26, della rubrica del Titolo VI e di quella dell'art. 26 Statuto Sociale, anche al fine di adeguarlo alle disposizioni della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 25 giugno 2007 in prima convocazione e per il giorno 28 giugno 2007 in eventuale seconda convocazione per deliberare in sede straordinaria in ordine alle proposte di modifica degli articoli 11, 16, 17, 19, 24, 25 e 26, della rubrica del Titolo VI e di quella dell'art. 26 Statuto Sociale.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra società ai sensi dell'art. 72, comma 1, del "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti" adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti**"), è volta ad illustrare e motivare la proposta di apportare alcune modifiche al testo di Statuto Sociale attualmente vigente, finalizzate, per la quasi totalità delle stesse, all'adeguamento dello Statuto Sociale alle novità introdotte nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (il "**TUF**") dalla Legge per la tutela del risparmio del 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito la "**Legge sul risparmio**") - come modificata dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006 n. 303, di coordinamento con la predetta Legge del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F) (di seguito il "**Decreto**").

Si segnala, peraltro, a tal proposito, che Consob, chiamata a dare attuazione con propri regolamenti alle disposizioni normative di cui ai suddetti provvedimenti legislativi, ha approvato:

- = con delibera n. 15915 in data 3 maggio 2007 le modifiche al Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Regolamento Emittenti);
- = con delibera n. 15911 in data 2 maggio 2007 le modifiche al Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto Regolamento Mercati).

Le delibere sopra menzionate sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 115 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 in data 15 maggio 2007 e, conseguentemente, come previsto nelle delibere stesse, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e, quindi, a decorrere dal 16 maggio

2007 sono entrate in vigore le modifiche e/o integrazioni al Regolamento Emittenti e al Regolamento Mercati.

In particolare, le modifiche e/o integrazioni introdotte nel TUF dal Legislatore e da Consob nel Regolamento Emittenti entrato in vigore mirano a (i) rendere effettiva la possibilità per le minoranze di designare propri rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo; (ii) garantire la presenza di amministratori indipendenti in tutti i Consigli di Amministrazione; (iii) definire i limiti per i sindaci al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; (iv) meglio definire la figura del *dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*.

Ai sensi del Decreto, le società quotate devono adeguare il proprio statuto entro il 30 giugno 2007.

Alla luce di quanto testè esposto, le modifiche che vengono proposte sono principalmente finalizzate ad adeguare lo statuto sociale alle norme introdotte nel TUF dalla Legge 262/2005 (di seguito la "**Legge sul risparmio**"), come modificata dal D. Lgs. 303/2006 n. 303 sopra menzionato, in materia di elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Si tiene altresì conto di talune raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nel marzo 2006.

In aggiunta a dette modifiche, il Consiglio di Amministrazione, si propone di apportare ulteriori variazioni al testo dello Statuto, anche puramente formali, la cui adozione, sebbene non obbligatoria, appare quanto meno opportuna,

come precisato nella tabella seguente, che riporta, per ciascun articolo, le modificazioni proposte e le relative motivazioni.

ARTICOLO 11 – Convocazione dell'assemblea	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 11 – Convocazione dell'assemblea	Articolo 11 – Convocazione dell'assemblea
11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea.	INVARIATO
11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando ne ricorrano le condizioni di legge. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.	INVARIATO
11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.	INVARIATO
11.4 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, con il rispetto dei termini minimi previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Milano Finanza", contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione e di	INVARIATO

ARTICOLO 11 – Convocazione dell'assemblea

Attuale formulazione	Formulazione proposta
quelle successive, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. 11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi. 11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.	INVARIATO 11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.
L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Relazione Al fine della tutela dei diritti degli azionisti, si propone di inserire nel suddetto articolo un ulteriore capoverso, nel quale viene riportata la disciplina prevista dalla disposizione di cui all'art. 126-bis TUF, conformandosi in tal modo maggiormente rispetto alla precedente versione al dettato normativo introdotto dalla Legge 262/2005 e successive modifiche ed integrazioni.	

ARTICOLO 16 – Consiglio di Amministrazione

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. Se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/98. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato. 16.2 La nomina dei componenti del Consiglio avviene ai sensi di legge.	Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. Se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/98. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello previsto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato. 16.2 La nomina dei componenti del Consiglio avviene ai sensi di legge. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati

ARTICOLO 16 – Consiglio di Amministrazione

Attuale formulazione

Formulazione proposta

devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; e
- d) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano

ARTICOLO 16 – Consiglio di Amministrazione

Attuale formulazione

Formulazione proposta

conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;

b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con primo numero nella lista medesima.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà/anno sostituito/i dal primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista.

In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri, il Presidente quando questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente. **INVARIATO**

16.4 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. **INVARIATO**

16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno della sussistenza dei **16.5** Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità **ed indipendenza** previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno della

ARTICOLO 16 – Consiglio di Amministrazione

Attuale formulazione	Formulazione proposta
requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.	sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.
16.6 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice civile.	16.6 Qualora, per dimissioni o per altre cause, venissero a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice civile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Relazione

Si propone di integrare l'articolo in esame con la determinazione delle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione, recependo le disposizioni dell'art. 147-ter TUF, a norma del quale lo statuto deve prevedere che i componenti del Consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e deve determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) o almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

E' stato inoltre previsto il termine di 10 giorni per la presentazione, presso la sede sociale, delle liste di candidati alla carica di amministratore, le quali devono risultare corredate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, delle dichiarazioni di questi ultimi di accettazione della candidatura e dell'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter T.U.F. o ai sensi dei codici di comportamento redatti da società di gestione del mercato o da associazioni di categoria, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili..

Il meccanismo proposto per l'estrazione dei candidati dalle liste assicura, da un lato che almeno un amministratore sia espresso dalla lista di minoranza, dall'altro lato la nomina di un numero di amministratori indipendenti conforme a quello richiesto dalla normativa vigente (che prevede la presenza di almeno un amministratore indipendente, ovvero due in caso di consigli di amministrazione composti da più di sette membri). Vengono inoltre disciplinati casi particolari quali la parità tra due liste, la presentazione di una sola lista o la mancata presentazione di liste.

E' stata introdotta la previsione facoltativa di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 147-ter TUF per la quale non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari almeno alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

Riguardo all'amministratore espressione della minoranza, la normativa prevede che la lista di minoranza dalla quale viene tratto detto amministratore, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti; è pertanto richiesto che, all'atto della presentazione delle liste, siano depositate le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

E' stato infine richiamato il disposto del 4° comma dell'art. 147-ter TUF in materia di amministratori indipendenti, che stabilisce la decadenza dalla carica dell'amministratore che perda i requisiti di indipendenza.

ARTICOLO 17 – Convocazione – Adunanze

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 17 – Convocazione - Adunanze 17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, ora e luogo nonché l'elenco delle materie da trattare. 17.2 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci. 17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale. 17.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.	Articolo 17 – Convocazione - Adunanze 17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, ora e luogo nonché l'elenco delle materie da trattare. INVARIATO INVARIATO INVARIATO
Relazione Si propone tale modifica unicamente ai fini di una maggiore precisione terminologica.	

ARTICOLO 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto. 19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui agli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice civile; b) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società; d) l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e	Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione INVARIATO INVARIATO

ARTICOLO 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2420-ter del Codice Civile; e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; g) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale; h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale. 19.3 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori generali e mandatari in genere per compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni. Il Consiglio può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze. 19.4 Agli Amministratori si applica il disposto di cui all'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, salvo che da ciò siano dispensati dall'Assemblea. 19.5 Gli amministratori riferiscono Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi dell'articolo 124-bis del TUF.	
INVARIATO	
INVARIATO	
19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi dell'articolo 124-bis del TUF.	
Relazione Si propone tale modifica unicamente ai fini di correggere errore materiale.	

TITOLO VI	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÀ DI REVISIONE – DIRIGENTE PREPOSTO	COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÀ DI REVISIONE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Relazione Si propone tale modifica unicamente ai fini di una maggiore precisione terminologica.	

ARTICOLO 24 – Collegio Sindacale

Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 24 – Collegio Sindacale 24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98. Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile qualora tale attività non debba essere demandata alle società di revisione per espressa disposizione di legge. Il Collegio sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 24.2 I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede. 24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate. 24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.	Articolo 24 – Collegio Sindacale INVARIATO 24.2 I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede. 24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista

ARTICOLO 24 – Collegio Sindacale

Attuale formulazione	Formulazione proposta
24.5 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o legati ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. 24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
24.6 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società, e pubblicate a cura e spese del socio o dei soci promotori su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.	24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società, a cura della stessa, almeno quindici giorni prima della data prevista per detta Assemblea. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
24.7 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate, a pena di invalidità, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e	a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà. 24.7 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate, a pena di invalidità, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e

ARTICOLO 24 – Collegio Sindacale

Attuale formulazione	Formulazione proposta
statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 24.8 All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età. 24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. 24.10 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. 24.11 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.	statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. 24.8 All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età. INVARIATO INVARIATO INVARIATO

ARTICOLO 24 – Collegio Sindacale	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
Relazione Il comma 2 dell'art. 148 TUF stabilisce che la nomina del Collegio Sindacale avvenga con voto di lista, secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento, mentre l'art. 148-bis TUF stabilisce che il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che gli organi di controllo possono assumere, venga fissato dalla Consob con regolamento. Per conformità con l'articolo 16, come sopra modificato, si propone di portare al 2,5% la percentuale minima di partecipazione al capitale richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco, ed altresì di allineare le modalità di presentazione della documentazione comprovante la qualità di socio da parte di coloro che presentano le liste. In adesione al vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate, è stato modificato il comma 24.6 portando a 15 giorni il termine per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco. E' stato introdotto nell'articolo in esame il penultimo capoverso del comma 24.8, per renderlo conforme a quanto disposto dall'art. 148, comma 2 bis, del TUF, in tema di nomina del presidente del Collegio Sindacale, che deve essere espressione della minoranza	

ARTICOLO 25 – Società di revisione	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 25 – Società di revisione 25.1 Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/98. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità, si applicano le previsioni di legge.	Articolo 25 – Società di revisione 25.1 Nel caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione avente i requisiti di legge. iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/98. Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci. Per la nomina, i compiti ed i poteri, le responsabilità, si applicano le previsioni di legge. La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.
Relazione Si propone di modificare la suddetta disposizione in materia di società di revisione per eliminare il riferimento all'eventuale ammissione delle azioni della società alle negoziazioni, stante l'ormai avvenuta quotazione di ELICA S.p.a. e per rinviare inoltre, quanto alla disciplina del conferimento e revoca dell'incarico a società di revisione, alla sua durata, ai diritti, ai compiti, alle prerogative ed alle responsabilità alle disposizioni normative vigenti.	

ARTICOLO 26 – Dirigente preposto al controllo contabile	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
ARTICOLO 26 – Dirigente preposto al controllo contabile	ARTICOLO 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Attuale formulazione	Formulazione proposta
Articolo 26 – Dirigente preposto al controllo contabile 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.	Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.

ARTICOLO 26 – Dirigente preposto al controllo contabile	
Attuale formulazione	Formulazione proposta
ARTICOLO 26 – Dirigente preposto al controllo contabile	ARTICOLO 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Attuale formulazione	Formulazione proposta
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari procede alla definizione di adeguate procedure contabili e amministrative relative al bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione. procede alla definizione di adeguate procedure contabili e amministrative relative al bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, unitamente agli organi delegati, attesta in apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, unitamente agli organi delegati, attesta in apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Relazione Si propone di integrare l'articolo in esame con un'ulteriore previsione allo scopo di renderla conforme al dettato normativo definendo maggiormente i requisiti del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, in conformità all'art. 154-bis TUF.	

Si precisa che le modificazioni sopra proposte non danno luogo al ricorrere del diritto di recesso degli Azionisti, ai sensi della normativa vigente.

* * *

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Elica S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute

delibera

- a) di modificare gli articoli 11, 16, 17, 19, 24, 25 e 26, della rubrica del Titolo VI e di quella dell'art. 26 Statuto Sociale, come segue, riportando unicamente i relativi commi degli stessi che risultano modificati e/o integrati e rimanendo invariato tutto quanto non di seguito riportato:

Articolo 11 – Convocazione dell'assemblea

...Omissis...

11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. Un numero adeguato di Amministratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato.

16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla

nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; e
- d) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;
- b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con primo numero nella lista medesima.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà/anno sostituito/i

dal primo/i candidato/i indipendente/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto/i nella stessa Lista di Maggioranza.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista.

In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

...omissis...

16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.

16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 17 – Convocazione - Adunanze

17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di questi dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, ora e luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.

...Omissis...

Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

...Omissis...

19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in

particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o l'Amministratore Delegato, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi dell'articolo 124-bis del TUF.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÀ DI REVISIONE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 24 – Collegio Sindacale

...Omissis...

24.2 I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede.

24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società, a cura

della stessa, almeno quindici giorni prima della data prevista per detta Assemblea. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.

24.7 Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

24.8 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

...Omissis...

Articolo 25 – Società di revisione

25.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di

professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-*bis* D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione della presente deliberazione.

Elica S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

